



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPETTACOLO

Art. 2

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. Le iniziative, gli spettacoli, le attività e gli altri incontri di cui al comma 1 possono essere promossi, in particolare, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, in strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Versione in vigore dal 20 novembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
Estremi	Legge 28 ottobre 2021, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-dello-spettacolo/art-2-iniziative-per-la-celebrazione-della-giornata-nazionale>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it